

SENTENZA N. 177/2024



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73427** del registro di segreteria, depositato in data 22.11.2021 da **(omissis)**, nato il (omissis) ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi, c.f.: TDSNRC70D13B776U, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al presente atto, dichiarando lo stesso difensore di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it.

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Vincenzo Di Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B; Pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti per atto Notaio dott. Paolo Castellini in Roma, rep. n. 80974 del 21.07.2015, racc. n. 21569, e con i suddetti difensori elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS; nessuno presente per parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Parte ricorrente ex dipendente della Guardia di Finanza, arruolatosi in data 18/10/1983, è in quiescenza dal 25/06/2021 con sistema di calcolo pensionistico di tipo MISTO (retributivo e contributivo). Alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici pari ad anni 15 e mesi 6, comprese le maggiorazioni spettanti ex lege. Al ricorrente è stata attribuita, per la parte retributiva, l'aliquota pensionabile prevista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall'art. 54 del citato T.U. Pertanto, con atto di diffida, ha chiesto all'INPS resistente il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art 54 del T.U. 1092/1973 relativamente alla parte di pensione conseguita in quota retributiva; oltre interessi e rivalutazione. Con il presente ricorso ha chiesto di:

- *accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo; o nella maggior o minor somma verrà determinata in corso di causa, anche in considerazione della parametrizzazione indicata in sentenza S.U. Corte dei Conti n. 01/2021;*
 - *condannare parte resistente alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente;*
 - *condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.*
- Si depositano i documenti citati in narrativa come da separato indice. Ai fini del contributo unificato si dichiara il presente procedimento esente.*

In data 27.2.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: infatti, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez, l'INPS ha emanato la Circolare n.107/21, con la quale ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza. Nella relazione amministrativa il funzionario INPS della Sede di Caserta ha affermato che la Sede INPS di Caserta ha provveduto, in applicazione della richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente, come risulta dalla determina di ricalcolo della pensione e dal cedolino della rata di luglio 2022 con corresponsione degli arretrati. Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di giugno 2022, che pure si deposita in atti di causa, si ricava che la pensione è aumentata da € 2.854,79 a € 2.952,11. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS, del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.

Nel corso dell'udienza del 20.3.2024 l'INPS chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il giudizio è quindi passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni*

di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, parte resistente INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento con il quale il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato, in conformità alla domanda odiernamente azionata, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31.12.1995, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente (Cass.civ. Sez. II, 29

luglio 2021 n. 21757) tenendo conto del comportamento processuale da quest'ultimo tenuto, non presentandosi all'odierna udienza, sintomatico dell'essere venuto meno l'interesse alla domanda originariamente formulata in via principale e del carattere soddisfacente dell'assetto determinatosi a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità alla domanda formulata in via subordinata.

L'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292): l'interesse ad agire, quindi, deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (ex multis, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926), ponendosi come condizione dell'azione, la verifica della cui sussistenza anche all'atto della decisione è operazione che il giudicante deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione medesima.

Quanto alle spese legali, la complessità della questione nonché l'incertezza interpretativa anche in relazione ai molteplici orientamenti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia de qua, che hanno trovato soluzione soltanto con la decisione n. 1/2021/QM, inducono a disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

Nulla è invece dovuto per le spese di giustizia, stante la gratuità del rito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione

monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta,

DICHIARA

Inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Napoli all'udienza del 20.3.2024

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Flavia D'Oro

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25.03.2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti

gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente